

ALL. A

STATUTO

“SARTORIA SOCIALE MIDULLA SAN CRISTOFORO ODV”

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Associazione denominata “SARTORIA SOCIALE MIDULLA SAN CRISTOFORO ODV” intende operare come organizzazione di volontariato ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo Settore (in seguito denominato “CTS”) ed è disciplinata dal presente Statuto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni dello stesso CTS, del Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

2. Lo statuto e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati, favorendo, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli stessi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione, senza alcun tipo di limitazione o discriminazione.

ART. 2 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Catania.

2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Catania non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4 – SCOPO-OGGETTO

1. L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in misura prevalente delle prestazioni dei volontari associati, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- produzione artigianale di capi d'abbigliamento, accessori, bomboniere, bigiotteria;
- attività di upcycling, riciclaggio creativo e bricolage;
- produzione di costumi -teatrali e allestimenti artistici per eventi e spettacoli;
- partecipazione a fiere ed eventi anche con finalità di raccolta fondi ed autofinanziamento;
- formazione di base all'utilizzo delle macchine e delle tecniche di cucito come strumento di accoglienza e condivisione fra soci, volontari e persone del quartiere;

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

4. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 Codice del terzo settore, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

5. L'associazione può esercitare, anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nei limiti definiti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti di attuazione dello stesso.

ART. 5 – SOCI

1. Il numero degli soci è illimitato ma è necessaria la partecipazione di almeno sette soci persone fisiche ovvero di tre ODV o del numero minimo previsto dalla legge.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finalità e che intendono contribuire alla realizzazione attraverso la loro opera, competenza e conoscenza. Gli altri enti del Terzo settore non possono, tuttavia, partecipare in numero superiore al 50% delle ODV.

3. Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Consiglio direttivo, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di impegnarsi ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti

gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5. L'ammissione è subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al versamento della quota associativa.

6. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, essendo titolari tutti i soci dei medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto, senza alcuna differenza di trattamento.

2. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.

3. Tutti i soci hanno il diritto di:

- votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi; ciascuno può esprimere un solo voto;
- essere nominati alle cariche sociali;
- concorrere alla programmazione delle attività dell'associazione, parteciparvi, esserne informati e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- essere informati ed accedere a documenti, deliberazioni, bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio direttivo.

4. Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di socio si perde per:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

2. Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che sarà comunicata all'interessato.

3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.

4. L'esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

5. Prima di deliberarne l'esclusione, il Consiglio direttivo deve inviare all'associato una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire proprie osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

6. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere adeguatamente comunicata entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stata assunta all'interessato, che potrà proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro trentagioni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di deliberazione dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso per cui egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

7. I diritti di partecipazione all'associazione sono intrasmissibili.

8. I Soci che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, le quali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

2. Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:

- l'organo di controllo interno;
- il revisore legale dei conti.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta il luogo di incontro e confronto tra i soci e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

2. L'Assemblea è investita delle seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal Consiglio direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta 1/10 (un decimo) degli Associati.

4. Essa è convocata dal Presidente con avviso da inviare ai soci, con qualunque mezzo che consenta la prova dell'invio, almeno sette giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora

della riunione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, che deve svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.

7. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale.

6. Ciascun socio può essere rappresentato in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

7. È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in caso di impedimento o di cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.

9. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e di scissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Le deliberazioni di scioglimento sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo cui compete l'attuazione della volontà e degli indirizzi espressi dall'Assemblea, nei cui confronti risponde direttamente.

2. Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto attribuito alla competenza dell'Assemblea o di altro organo, tra cui, a titolo esemplificativo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - accedere a finanziamenti pubblici e privati.
3. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da tre a cinque e dura in carica tre anni; tutti i componenti dell'organo devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati.
4. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea. Possono essere eletti a consiglieri tutti i soci. Ogni socio esprime le preferenze fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Saranno dichiarati eletti consiglieri i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.
5. La carica è gratuita ma l'Assemblea può deliberare di riconoscere ai consiglieri un compenso nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. È possibile riconoscere ai consiglieri un rimborso delle spese preventivamente concordate e debitamente documentate.
6. Il nuovo Consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.
7. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio direttivo, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione. La convocazione del Consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata. La comunicazione può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo a consentire la prova dell'invio.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo ha un diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
9. È consentita la partecipazione al Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
10. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010.
11. A ciascun socio è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 2408, c.c.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, in giudizio e nei confronti di terzi, ed il suo potere di rappresentanza ha carattere generale, potendo egli compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle delibere assembleari, effettuare pagamenti ed incassi, sottoscrivere e chiudere conti correnti bancari.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.

3. L'organo di controllo interno viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

4. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:

- di un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o deve essere un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;
- di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.

5. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
- vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

6. La carica è gratuita ma l'Assemblea può deliberare di riconoscere ai componenti dell'organo un compenso nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. È possibile riconoscere ai componenti dell'organo solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.

2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.

3. La carica è gratuita ma l'Assemblea può deliberare di riconoscere al revisore un compenso nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore. È possibile riconoscere al revisore solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione — comprensivo delle quote associative e di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere approvato entro e non oltre sei mesi.

3. Il bilancio d'esercizio è depositato a cura del Consiglio direttivo presso il Registro unico del Terzo settore.

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 17 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. L'associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:
 - redigere, depositare presso il Registro unico del Terzo settore il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale;
 - pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a dirigenti e soci.

ART. 18 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, in modo spontaneo e senza scopo di lucro, svolgono tramite l'associazione attività per la comunità ed il bene comune.
2. I volontari non possono essere in alcun modo retribuiti ma possono solo essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'associazione.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19 – LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia

